



COMUNE DI CORLEONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Definizione del servizio
- Art. 3 – Disciplina del servizio
- Art. 4 – Forme giuridiche di gestione
- Art. 5 – Condizione d'esercizio
- Art. 6 – Operatività del servizio

TITOLO II – L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente

- Art. 7 – Numero delle autorizzazioni
- Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 9 – Contenuti del bando
- Art. 10 – Presentazione delle domande
- Art. 11 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 12 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 – Validità dell'autorizzazione
- Art. 14 – Impedimenti soggettivi

TITOLO III – Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture,

- Art. 15 – Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture
- Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione per autovetture
- Art. 17 – Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture
- Art. 18 – Sostituzione dei veicoli
- Art. 19 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 20 – Acquisizione del servizio
- Art. 21 – Tariffe
- Art. 22 – Contachilometri
- Art. 23 – Locazione delle autovetture

TITOLO IV – Il servizio di noleggio con conducente

- Art. 24 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 25 – Comportamento degli utenti
- Art. 26 – Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 27 – Personale di guida e collaboratori familiari
- Art. 28 – Interruzione del trasporto
- Art. 29 – Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 30 – Reclami

TITOLO V – Vigilanza e sanzioni

- Art. 31 – Addetti alla vigilanza
- Art. 32 – Idoneità dei mezzi al servizio
- Art. 33 – Sanzioni
- Art. 34 – Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie
- Art. 35 – Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 36 – Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 38 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 39 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 40 – Norme transitorie
- Art. 41 – Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di veicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato esclusivamente mediante:

a) autovetture.

2. Il servizio di noleggio con conducente rientra tra gli autoservizi pubblici non di linea mediante il quale si provvede al trasporto individuale o collettivo di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, ed aerei e lo stesso viene espletato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore o della rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

4. La sede e la rimessa del vettore, devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune e i locali sede di attività devono essere conformi alle normative edilizie-urbanistiche.

Art. 3 - Disciplina del servizio

1. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel Codice della Strada, nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21, L. R. 6 aprile 1996, n. 29 e L.R. 9 agosto 2002, n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nel presente regolamento.

2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia.

Art. 4 – Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge n. 443/85;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b) del comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui ai punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.

In caso di decadenza o esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall' art. 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 5 - Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impiego in servizio da noleggio;

4. E' vietato altresì il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al competente ufficio comunale l'elenco dei dipendenti e/o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

7. L'elenco di cui al comma 6 è vidimato dal comune, deve accompagnare l'autorizzazione e contiene i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 6 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza del veicolo dalla rimessa per qualsiasi destinazione.
3. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nei casi in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.

TITOLO II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 7 - Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 il numero delle autorizzazioni da rilasciare è fissato complessivamente in:

n. 7 per autoveicoli;

tenuto conto:

- a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico non di linea;
- b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
- c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e dei Comuni limitrofi;
- d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale;
- e) per garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza secondo i criteri di continuità, economicità e sicurezza, in considerazione della distanza dai centri di maggiore frequenza, dell'attuale stato di servizio pubblico di linea.

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo, la disponibilità della sede del vettore, di una rimessa, in base a valido titolo giuridico, situate esclusivamente nel territorio comunale.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.
4. La graduatoria di cui al successivo art. 12, comma 1, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la disponibilità di una o più autorizzazioni.

Art. 9 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio dell'autorizzazione;
 - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) indicazione del termine per la presentazione della domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 10, a pena di nullità della stessa;
 - f) indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà e di disponibilità anche in leasing del veicolo.

Art. 10 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere rese in carta legale ed indirizzate al Sindaco.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa;
- b) titolo di studio conseguito;
- c) possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;

3. La domanda deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto al successivo art. 11 del presente regolamento;
- b) certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) diploma di laurea quinquennale: *punti 6*;
- b) diploma di laurea triennale: *punti 4*;
- c) diploma di maturità: *punti 3*;
- d) per ogni semestre di anzianità, di iscrizione alla Camera di Commercio complessivamente, risultante dal certificato storico della Camera di Commercio nel settore noleggio con conducente, in qualità di titolare: *punti 1 a semestre fino ad un massimo di punti 4*;
- e) periodi di servizio prestati come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: *punti 1/180 al giorno fino ad un massimo di punti 8*;
- f) residenza del richiedente nel Comune *punti 8*;
- g) Efficienza energetica ed eco sostenibilità del mezzo - Punteggio da assegnare da 1 a 6 punti;
- h) anzianità iscrizione nel ruolo di conducenti nella sezione specifica indicata nel bando di riferimento : *punti 1 a semestre fino al massimo di punti 6*;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età. In caso di ulteriore parità, è data preferenza al candidato con il maggiore carico familiare.

4. Qualora il richiedente l'autorizzazione sia persona giuridica, i punteggi saranno attribuiti al legale rappresentante.

Art. 12 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Responsabile SUAP dà formale comunicazione all'interessato e rilascia apposito nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche previste al successivo art. 17, assegnando un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nonché per la dimostrazione della disponibilità di adeguata sede del vettore e di rimessa esclusivamente nel territorio comunale, pena la decadenza.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti al comma 2, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

4. Nei casi di cui al comma precedente si procede con lo scorrimento della graduatoria.

5. Le autorizzazioni vengono rilasciate entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 13 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta a vidimazione ogni 2 anni, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza, presso il competente Ufficio comunale, secondo le modalità definite dallo stesso, pena la sospensione della validità della medesima. La vidimazione è

condizionata alla verifica in capo al titolare della permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Qualora venga accertata, in qualsiasi momento, la carenza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, il Responsabile SUAP del Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività e indicandone le motivazioni nonché le condizioni e le prescrizioni per il ripristino dell'esercizio dell'attività e può, su istanza del titolare, concedere un termine non superiore a novanta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti ovvero consentire la prosecuzione dell'attività secondo prescrizioni e/o condizioni espressamente previste dalla legge e dal presente Regolamento. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine di novanta giorni, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento secondo i quali l'attività può comunque proseguire, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37.

Art. 14 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
- e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;
- f) l'essere stato sottoposto a sanzioni per infrazioni ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale dei veicoli.
- g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione d'esercizio anche nell'ambito di altri comuni.

2. Il verificarsi successivo, al rilascio dell'autorizzazione in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

TITOLO III

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE

Art. 15 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso dei titoli previsti per la guida dei mezzi come qui di seguito elencati:

Autoveicoli: patente B o categoria superiore e certificato di abilitazione professionale (K) o carta di qualificazione del conducente (CQC);

b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al precedente articolo 14;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti nella sezione specifica indicata nel bando di riferimento;

d) essere proprietario o, comunque, avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;

e) avere la disponibilità, esclusivamente nel territorio comunale, della sede del vettore, della rimessa con i requisiti prescritti nell'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autovetture.

1. Il trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

- a) essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, è autorizzato a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare tra gli stessi, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi, ad un soggetto terzo entro il termine perentorio di due anni. Durante tale periodo, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata.

3. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", da richiedersi con apposita istanza redatta e documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 10, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;

b) copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede intestatario devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art. 17 - Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture, motocarrozze e natanti

1. Le caratteristiche delle autovetture, adibite al servizio di noleggio con conducente, devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa in materia e risultare omologate dalla MCTC al trasporto di un numero di persone non inferiore a 5, e non superiore a 9 compreso il conducente e devono avere almeno tre porte laterali.

2. Nel rispetto della suddetta normativa, il servizio viene esercitato con veicoli rispondenti alle esigenze del servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizioni al riguardo.

3. Le autovetture devono, tra l'altro, portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE" nonché un contrassegno in metallo, o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di CORLEONE, stemmi di Regione e Comune, numero dell'autorizzazione e dicitura "NCC".

Art. 18 - Sostituzione dei veicoli

1. Sono consentite le sostituzioni delle autovetture, con altri idonei al servizio, previo nulla osta rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

2. I titolari, ottenuto il nulla osta, devono provvedere agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta, si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione avvenuta.

Art. 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, a pena di decadenza.

2. Previa comunicazione scritta e motivata al competente ufficio comunale, è ammessa la sospensione del servizio per 6 mesi ed in caso di giustificati motivi, per ulteriori 6 mesi.

3. L'Amministrazione Comunale può stabilire particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Art. 20 - Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è prenotato presso la rimessa o la sede del vettore che deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata o in concessione.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza del veicolo dalla rimessa per qualsiasi destinazione.

3. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nei casi in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.

4. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

5. L'Amministrazione Comunale può derogare a quanto previsto dal comma 4 fino alla istituzione del servizio "Taxi", così come previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge 21/92.

Art. 21 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozze e natanti, è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

2. Nella determinazione delle tariffe (minime e massime), è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di osservare le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti.

Art. 22 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri/contamiglia generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri/contamiglia devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente e al competente ufficio comunale.

Art. 23 - Locazione delle autovetture.

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, in relazione a specifiche e motivate esigenze può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di veicolo privo di conducente ad altro vettore abilitato per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno, a condizione che la locazione sia effettuata solo tra i titolari di autorizzazione rilasciata dallo stesso Comune.

TITOLO IV

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 24 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione e copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) seguire, salvo specifica diversa richiesta del committente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, informandolo su qualsiasi deviazione si renda necessaria;
- k) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti, è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- g) fumare o consumare cibo durante la corsa.

Art. 25 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio con conducente è fatto divieto di:

- a) fumare sul veicolo;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada o delle leggi vigenti in materia di navigazione marittima;
- d) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- e) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

Art. 26 - Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compreso la salita e la discesa dal veicolo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti (carrozzine, pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 27 - Personale di guida e collaboratori familiari

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti.

2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.

Art. 28 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al veicolo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 29 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 30 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con gli organi addetti alla vigilanza, per l'adozione di eventuali sanzioni previste dal presente regolamento.

2. All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 - Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale e agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 32 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, in collaborazione con la Polizia Municipale, dispone in qualsiasi momento le necessarie verifiche sull'idoneità dei veicoli.

2. Qualora il veicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune notifica i rilievi al titolare dell'autorizzazione e, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione

dell'autorizzazione mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare non provvede alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.

Art. 33 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento non avvenga in via diretta ed immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì comunicazione, per notifica, dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;
 - b) l'interessato ha facoltà di presentare, al competente Ufficio comunale, memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentito personalmente entro 15 giorni dalla data della notificazione della contestazione dei fatti allo stesso addebitati;
 - c) l'Ufficio comunale competente, esaminata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, redige apposita relazione proponendo l'applicazione della relativa sanzione o l'archiviazione del procedimento.

Art. 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 107 del R.D. 03.03.1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24.11.1981, n. 689, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 17, comma 3, relativa alla mancata esposizione sui veicoli dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
 - b) violazione dell'art. 13, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione biennale dell'autorizzazione;
 - c) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 19, comma 2;
 - d) mancato rispetto dei divieti e/o degli obblighi di cui all'art. 24;
 - e) mancata segnalazione di guasti alla strumentazione di bordo dei veicoli di cui all'art. 22;
 - f) mancata esposizione all'interno del veicolo dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio comunale a cui indirizzare eventuali reclami, così come previsto dall'art. 30, comma 2.
2. Le sanzioni accessorie sono applicate ai sensi delle norme del Codice della Strada
3. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nella misura massima nel caso in cui vengono contestate al titolare dell'autorizzazione, tre o più violazioni nel corso di un anno.

Art. 35 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale e provvedere al contestuale deposito dell'autorizzazione.

Art. 36 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione dell'art. 13, comma 1, sostanziata nella mancata ottemperanza alla vidimazione biennale dell'autorizzazione;
 - c) violazione a quanto disposto dall'art. 24, comma 2;
 - d) violazione dell'art. 20;
 - e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'art. 27;
 - f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap così come previsto dall'art. 26;
 - g) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 34, comma 1;
 - h) violazione dell'obbligo di utilizzare veicoli in regola con le revisioni tecniche obbligatorie per legge;
 - i) violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
 - l) utilizzo per il servizio di noleggio con conducente di veicoli diversi da quello autorizzato.

2. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della MCTC per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 16;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 36;
- e) per un mese, anche non consecutivo, in caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- g) nei casi di cui all'art. 13.
- h) per motivi di pubblico interesse;
- l) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze e/o autorizzazioni;

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione:

- a) per quanto previsto all'art. 14, comma 2;
- b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2;
- d) violazione dell'obbligo da parte del titolare di disporre permanentemente nel comune della sede del veicolo e di una rimessa o del divieto di trasferimento delle stesse al di fuori del territorio comunale.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Norme transitorie

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente devono uniformarsi alle disposizioni in esso contenute.

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili, vigenti tempo per tempo.